

**COMUNE DI MONTEROTONDO**

**Città Metropolitana di Roma Capitale**

**“LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE FINANZIATO CON FONDI PNRR M2-C4-I2.2 CUP 2023: I99J21003190001 - CIG: A00EA1B173**

**n° di rep. 1730 del 09/11/2023**

(Contratto elettronico ex art. 18, comma 1 del D.lgs. 36/2023)

L'anno duemilaventitre, il giorno 9 del mese di novembre nella sede del Comune di Monterotondo (Rm), TRA:

- Ing. Bernardina Colasanti, nata a L'Aquila il 22 maggio 1981 (C.F.: CLSBNR81E62A345A) e residente per la carica in Piazza Angelo Frammartino n. 4 – Monterotondo (Roma), il quale interviene a questo atto in nome e per conto del Comune di Monterotondo, codice fiscale n. 80140110588, nella qualifica di Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio, nominata con il decreto del Sindaco 24/07/2023 prot. 35966 con il quale sono state conferite le funzioni dirigenziali per il Dipartimento Governo del Territorio all' ing. Bernardina Colasanti, fino alla scadenza del mandato elettorale del sindaco attualmente in carica; E

- Adriano Erbosi, nato a Roma il 21/02/1961 - C.F.: RBSDRN61B21H501F, domiciliato per la carica ove appresso il quale interviene a questo atto in qualità di Rappresentante Legale dell'Impresa SIBOER 2010 SRL, con sede legale in via Dina Frescobaldi n. 3 (Roma), iscritta alla Camera di Commercio di Roma – codice fiscale e partita IVA: 11009891000 - numero REA RM-1271526, di seguito per brevità, Appaltatore o Impresa.

**Preliminarmente** il costituito rappresentante del Comune dichiara, ai sensi

dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la sua responsabilità personale e consapevole delle conseguenze per dichiarazioni contenenti dati mendaci, reticenti o non più conformi al vero, a norma dell'art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, che non ricorre nei suoi confronti alcuna delle cause di divieto di sottoscrizione dei contratti ed altri atti negoziali, di cui all'art. 14 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici).

Il costituito rappresentante dell'Impresa dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la sua responsabilità personale e consapevole delle conseguenze per dichiarazioni contenenti dati mendaci, reticenti o non più conformi al vero, a norma dell'art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000:

- di non aver mai ricevuto condanne tali da importare l'applicabilità dell'art. 32 quater del Codice penale;
- di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che la Società non è sottoposta all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
- di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. n.165/2001;
- di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Dlgs 231/01 ed alla Legge 190/2012 e ss.mm.ii., nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dal Piano Triennale di prevenzione della corruzione adottato dal Comune di Monterotondo, copia dei quali è disponibile on-line sul sito internet del Comune stesso;

- di impegnarsi a rispettare i principi e i valori contenuti nel **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2023, n. 81**

Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

-di impegnarsi a non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti del Comune di Monterotondo e /o professionisti incaricati, a violare i principi del Codice di Comportamento;

- in merito al requisito di partecipazione di cui all.'art. 47, comma 4, primo periodo, della L.108/2021, dichiara:

di assumere l'obbligo di garantire, ai sensi del comma 4 dell'art. 47 della legge 108/2021, che tra il personale assunto per l'esecuzione del contratto ci sia il rispetto del 30% di assunzioni da destinare a nuova occupazione giovanile e femminile;

che non è tenuto all'obbligo della redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

che non è tenuto all'obbligo della redazione relazione di genere maschile e femminile, ai sensi dell'art. 47 della legge 108/2021”;

che non è tenuto all'obbligo della dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all'articolo 47, comma 3-bis della legge n. 108/2021.

- di rispettare il principio del DNSH – di non arrecare danni significativi agli obiettivi ambientali (“Do No Significant Harm”o DNSH), come previsto dal

Regolamento UE 2020/852 del 18 giugno 2020 e Regolamento UE 2021/241

del 12 febbraio 2021 e come indicato all'art. 2.3 del Capitolato speciale d'appalto;

-di comunicare tempestivamente al Comune di Monterotondo l'apertura di un'eventuale procedimento penale nei propri confronti per reati di cui al D.Lgs 231/01 e alla Legge 190/2012 e ss.mm.ii. .

I componenti, della cui identità personale, qualifica, capacità e poteri io Segretario Generale sono certo, nelle dichiarate loro qualità sopraindicate, mi chiedono di ricevere il presente atto al quale

#### **PREMETTONO**

- **Che** il Comune di Monterotondo ha ricevuto un finanziamento statale per l'efficientamento energetico, di cui all' Art. 1, commi 29-37, Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Decreti MINT 14 gennaio 2020, 30 gennaio 2020, 11 novembre 2020, contributo dedicato ai progetti di efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

- **Che** in applicazione del comma 30 del citato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, i predetti contributi sono attribuiti, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli importi indicati negli allegati da A a G) con decreto del Ministero dell'Interno del 30 gennaio 2020 e pertanto per un importo annuale di € 130.000,00;

- **Che** a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante l'Approvazione della *Valutazione del Piano*

*Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia*, in data 31 luglio 2021 è entrata in vigore la Legge n. 108/2021 di conversione del decreto-legge n. 77/2021, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

- **Che** successivamente, il Ministero dell'Economia delle Finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari individuate nella Tabella A;

- **Che** in particolare, è affidata al Ministero dell'Interno la **Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni**, all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018, e di cui all'art. 1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019;

- **Che** in data 6 settembre 2021, il Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un Comunicato con il quale rendeva edotti i Comuni beneficiari dei contributi ex art.1 co. 139 e ss., L. 145/2018, del passaggio delle risorse relative alla graduatoria 2021 sul PNRR;

- **Che** con il Decreto-Legge del 6 novembre 2021, n.152, sono state predisposte le norme abilitanti ai fini del corretto utilizzo delle risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza in termini di gestione, monitoraggio e rendicontazione: nello specifico, all'articolo 20, sono fornite espresse

disposizioni circa gli *“Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio”*;

**PRESO ATTO**

- **Che** con determinazione dirigenziale n. 655 del 09/08/2023 si è proceduto alla nomina del Responsabile unico di progetto (RUP) ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, per l’intervento pubblico relativo alla realizzazione dei lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza del palazzo comunale per le annualità 2023 e 2024;

- **Che** con determina dirigenziale n. 703 del 04/09/2023 è stato affidato all’ing. Emmanuele Silvestrini l’incarico di redazione del progetto esecutivo e di direzione dei lavori;

- **Che** con deliberazione della Giunta Comunale n. 220 del 12/09/2023 è stato approvato il Progetto esecutivo dell’importo complessivo di € 130.000,00;

- **Che** con la determinazione dirigenziale n. 730 del 15/09/2023 è stato approvato l’affidamento a favore dell’impresa SIBOER 2010 S.R.L., con sede in via Dina Frescobaldi n. 3 (Roma) – C.F.: 11009891000, che ha offerto un importo contrattuale di € 90.937,00;

- **che** il Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo all’Impresa SIBOER 2010 SRL, rilasciata dallo Sportello Unico Previdenziale INAIL, prot. n. 39181641 del 20/06/2023, con scadenza il 18/10/2023, attesta che l’Impresa stessa *“Risulta regolare”* nel pagamento degli oneri contributivi;

- **che** il Piano di Sicurezza e Coordinamento è stato approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 12/09/2023;

- **che** lo schema del presente contratto è stato approvato con Deliberazione

della Giunta Comunale n. 200 del 12/09/2023;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto, le Parti

## **CONVENGONO E STIPULANO**

### **ART. 1 - Oggetto del contratto**

1. Il Comune di Monterotondo appalta all'Impresa SIBOER 2010 SRL, come sopra rappresentata l'esecuzione dei **“LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA PALAZZO COMUNALE FINANZIATO CON FONDI PNRR M2-C4-I2.2 CUP 2023: I99J21003190001 – CIG: A00EA1B173.** L'appaltatore si impegna all'esecuzione dei lavori alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o in questo richiamati nonché all'osservanza della disciplina di cui al D.Lgs 36/2023 e al D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, per la parte in vigore.

2. Il Codice Identificativo della Gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: **A00EA1B173.** Il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: **CUP 2023: I99J21003190001.**

### **ART. 2 - Valore dell'appalto**

L'importo contrattuale ammonta ad € € 90.937,00 (euro novantamilanovecentotrentasette/00), comprensivo degli oneri della sicurezza e del costo della manodopera. non soggetti a ribasso, oltre IVA. Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell'art. 1.2 del Capitolato Speciale d'Appalto.

### **ART. 3 - Pagamento dei corrispettivi**

1. Ai sensi dell'art. 125 com. 1 del D.lgs. 36/2023, è prevista la corresponsione in favore dell'Appaltatore di un'anticipazione contrattuale del 20%.

2. La stazione appaltante provvede ai pagamenti in acconto, in corso d'opera, mediante emissione di certificati di pagamento, al netto del ribasso d'asta e comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, ogni qual volta il suo credito raggiunga la somma di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00). Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

3. Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato entro giorni 30 (trenta) dalla presentazione della fattura elettronica emessa ai sensi della L.244/2007 e ss.mm.ii. intestata al Dipartimento Governo del Territorio – Servizio Infrastrutture con il seguente codice univoco: JT3IMI. La stazione appaltante prima di ogni pagamento dovrà accertare la regolarità contributiva dell'Impresa appaltatrice. In caso di inadempienza contributiva dell'Impresa appaltatrice si applicheranno le disposizioni di legge vigenti.

4. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi di legge per gli inadempimenti dell'Appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.



5. In ogni caso se il pagamento è superiore a euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero), esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali, ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008.

6. I pagamenti a favore dell'Impresa appaltatrice saranno effettuati mediante bonifico bancario dietro l'emissione delle relative fatture, sulle quali dovranno essere riportati il CIG e il CUP di cui all'art.1 comma 2.

7. L'Appaltatore ha l'obbligo di ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136, meglio precisati all'art. 22 del presente contratto.

8. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

#### **ART. 4 – Condizioni generali del contratto**

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto, parte integrante del progetto esecutivo, nonché delle previsioni degli elaborati progettuali, che l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. E' parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegata, l'offerta presentata dall'Impresa appaltatrice.

3. L'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto degli obblighi, per quanto compatibili, derivanti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

#### **ART. 5 – Termini di esecuzione e penalità**

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è fissato in giorni 120 (centoventi) naturali, successivi e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna degli stessi, come meglio specificato nell'art. 41 del capitolato speciale.

2. Nel caso di mancato rispetto del termine sopraindicato per l'esecuzione delle opere, la penale pecuniaria giornaliera rimane stabilita nella misura a giornaliera compresa tra lo **0,6 per mille e l'1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e alla gravità della violazione, e non possono comunque superare, complessivamente, il **20%** di detto ammontare netto contrattuale, come indicato dall' art. 2.16 del Capitolato speciale d'appalto.

3. Per le altre inadempienze saranno applicate le penalità previste all' art. 2.11 del capitolato speciale d'appalto.

#### **ART. 6 – Sospensioni e/o riprese dei lavori**

La sospensione totale o parziale dei lavori, ordinata dal direttore lavori, è ammessa nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi. Tra le circostanze speciali rientrano le

situazioni, dipendenti da fatti non prevedibili al momento della firma del contratto, che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dal Codice dei contratti. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

#### **ART. 7 – Domicilio dell'Appaltatore, direzione del cantiere**

A tutti gli effetti del presente atto l'Appaltatore dichiara che il proprio domicilio digitale, è il seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

**siboer@pec.siboer.it.**

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal Responsabile Unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio di cui sopra.

L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità

#### **ART. 8 – Oneri a carico dell'appaltatore**

1. L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadempienze. Se l'Appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al Responsabile del Procedimento; qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto. Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Appaltatore. Quando i vizi di costruzione sono accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'Appaltatore, in caso contrario l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

2. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza

del capitolato generale.

3. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori; g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

5. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle

attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

6. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

7. Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui all'art. 27 del presente contratto.

#### **ART. 9 – Contabilità dei lavori**

1. La contabilità dei lavori è effettuata “a corpo” in conformità alle disposizioni vigenti.

2. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

3. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla Stazione Appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

#### **ART. 10 – Revisione dei prezzi**

Come previsto dall'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022 n.4, convertito nella legge 28.03.2022 n.5, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs 36/2023, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla Stazione appaltante se risultano superiori al 5% rispetto al

prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile.

In tal caso si procede a compensazione in aumento o diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 dell'art. 29 del D.L n.4/2022 sopracitato.

Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente approvate.

#### **ART. 11 – Variazioni al progetto e al corrispettivo**

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all' art.120 del D.lgs. 36/2023, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

2. L'Appaltatore risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti, causati da carenze, insufficienze, errori od omissioni riscontrabili nell'esecuzione dei lavori, nonché causati dalla necessità di rimediare a tali insufficienze, errori od omissioni.

#### **ART. 12 - Ritardo nei pagamenti.**

1. In caso di ritardo nell'emissione dei pagamenti relativi agli acconti, rispetto

ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini della legislazione vigente.

2. Trascorsi i termini di cui sopra, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del Codice Civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante e trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

**ART. 13 - Conto finale, collaudo/regolare esecuzione, gratuita manutenzione.**

1. Il conto finale sarà redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

2. Il collaudo/certificato di regolare esecuzione deve essere eseguito entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di verifica o di collaudo volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato o nel contratto.

4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino



all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

#### **ART. 14 - Recesso, risoluzione del contratto**

1. Trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso dal contratto le disposizioni di cui all' art. 122 del D.lgs. n.36/2023 e successive modifiche ed integrazioni riguardante i contratti pubblici, nonché le disposizioni contenute all'art. 46 del Capitolato Speciale d'appalto.

2. La stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, anche nei seguenti casi, mediante semplice invio di pec con messa con preavviso di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;

l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.

4. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

#### **ART. 15 - Controversie.**

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili per un importo rientrante nei limiti di cui all'art. 210 comma 1 del D.lgs. 36/2023, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 dello stesso D.lgs. 36/2023.

2. In caso di reiezione della proposta di accordo bonario da parte dell'appaltatore che ha formulato le riserve, ovvero di inutile decorso del termine di cui al comma 5 dell'art. 205 del D.Lgs 36/2023, sarà adito il giudice ordinario del foro di Tivoli.

#### **ART. 16 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.**

1. L'Impresa appaltatrice deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'Impresa appaltatrice è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa,

sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura dettati dalla normativa vigente e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

#### **ART. 17 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.**

1. L'Appaltatore depositerà presso la stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. n. 36/2003 e all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., del quale assume ogni onere e obbligo;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera a).

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) allegato al progetto esecutivo forma parte integrante del presente contratto d'appalto anche se non materialmente allegato.

3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

#### **ART. 18 - Adempimenti in materia antimafia e in materia penale**

1. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **ART. 19 - Cessione del contratto e subappalto.**

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art.119 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla vigente normativa.

3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'art. 119, del Codice dei contratti e s.m.i., nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.

4. Il Subappaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

**ART. 20 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva dell'importo di euro 3.638,00 (euro tremilaseicentotrentotto/00) mediante polizza fideiussoria n. 40010291017131 del 26/09/2023, rilasciata da TUA Assicurazioni – Agenzia di Bracciano, avente validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 19 gennaio 2018 n.31.

**ART. 21 - Obblighi assicurativi.**

L'Impresa, prima dell'inizio dei lavori deve presentare la polizza assicurativa per danni di esecuzione e per responsabilità civile terzi, di cui all'art.117 del D.Lgs. n.36/2023, polizza n. 2028060 rilasciata da REVO INSURANCE S.P.A. in data 26/09/2023, con copertura dei rischi di esecuzione per un massimale di € 90.937,00 e come garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto aggiudicato, per un

massimale di €. 1.000.000,00, avente validità alla data di consegna lavori alla data di emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione.

L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

**ART. 22 - Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.**

1. L'Appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto e di quelli da questo aventi causa, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n.136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche ed integrazioni introdotte dal Decreto-legge n.187 del 12 novembre 2010 e Legge di conversione 17 dicembre 2010 n.217.

2. Qualora l'Appaltatore abbia notizie dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi suddetti ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma. Inoltre, ha l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso le Poste Italiane spa dedicati, anche non in via esclusiva alla presente commessa pubblica.

3. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, compresi quelli tra Appaltatore e Subappaltatore, devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3 comma 3 della legge 136/2010,

devono essere effettuati, pena la risoluzione di diritto dell'affidamento stesso, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine l'Appaltatore si impegna a comunicare al Comune, al fine di consentire i pagamenti, i riferimenti del Conto Corrente Dedicato, o dei Conti Correnti Dedicati, oltre al nominativo dei soggetti autorizzati ad operarvi.

4. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

5. Le indicazioni operative relative alla tracciabilità dei flussi finanziari sono quelle fornite dall'Autorità Vigilanza sui Contratti Pubblici con la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011.

#### **ART. 23 - Documenti che fanno parte del contratto.**

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti del progetto esecutivo:

- capitolato speciale d' appalto;
- elenco dei prezzi;
- l'offerta economica presentata dall'Appaltatore;
- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni del progetto esecutivo;
- i piani di sicurezza previsti dall'art. 17 del presente contratto;

- il cronoprogramma,

documenti che l'Appaltatore dichiara di conoscere in ogni sua parte senza riserva alcuna.

Fa altresì parte del presente contratto anche se non materialmente allegata la cauzione definitiva di cui alla polizza fideiussoria n. n. 40010291017131 del 26/09/2023, rilasciata da TUA Assicurazioni, avente validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione.

#### **ART. 24 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari**

1. Per tutto quanto altro non contemplato nel presente contratto si farà riferimento alle disposizioni del Codice civile, a quelle vigenti del DPR. n. 207/2010, del D.lgs. 36/2023, del Decreto Ministero Infrastrutture e trasporti del 07.03.2018 n. 49 e del Capitolato Speciale d'appalto.

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione, trovano applicazione gli artt. 121, 122,123 e 124 dell'allegato 1 al D.lgs. n. 104/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **ART. 25 – Privacy e nomina del Responsabile Esterno del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR**

La Stazione Appaltante, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e dell'art 13 del D.Lgs.n.196/2003 come aggiornato dal D.Lgs.n.101/2018, informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e



telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal Regolamento.

Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto, l'operatore economico viene designato come Responsabile Esterno del Trattamento dei Dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

Ai fini del presente comma il Comune di Monterotondo e l'aggiudicatario sottoscrivono anche uno specifico accordo disciplinante obblighi, oneri, doveri e prerogative del Responsabile Esterno del Trattamento, previsti dal GDPR ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Reg. CE 679/2016.

In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto, l'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'aggiudicatario dichiara che a norma del Regolamento UE n. 679/2016 e D.Lgs n. 196/2003, Il titolare del trattamento dati della Società SIBOER 2010 SRL e che il Responsabile della protezione dei dati può essere contattato tramite e-mail all'indirizzo sopra indicato, così come si evince dalle risultanze della dichiarazione "Nomina a responsabile esterno - Art. 28 Reg.

CE 679/2016”, presentata dallo stesso e firmata digitalmente dal Rappresentante Legale della società e dal Titolare del Trattamento.

#### **Articolo 26- Disposizioni finali.**

L’operatore economico dichiara e prende atto che gli obblighi previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 si estendono anche al medesimo e come tale lo stesso si impegna a mantenere un comportamento pienamente rispettoso degli obblighi di condotta etica ivi delineati. A tal proposito le parti congiuntamente dichiarano che eventuali comportamenti elusivi od in violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

La parte dichiara di aver preso visione del codice di comportamento del Comune di Monterotondo.

#### **ART. 26 – Spese di contratto e trattamento fiscale**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a totale carico dell’Appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. La Registrazione avverrà solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 6 DPR 26/04/1986, n. 131.

4. L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante.

Letto, approvato e firmato **digitalmente** in data 9 novembre 2023

Imposta di bollo assolta mediante apposizione di n. 7 contrassegni telematici da € 16,00 sulla copia cartacea custodita agli atti d’ufficio, contraddistinti dai

seguenti identificativi:

- 1) 01220425611524; 2) 01220425611513; 3)01220425611501;  
4)01220425611568; 5)01220425611557; 6) 01220425611546;  
7)01220425611535.

- Bernardina Colasanti – Comune di Monterotondo – firmato digitalmente

- Adriano Erbosi – Rappresentante legale Impresa SIBOER 2010 SRL firmato digitalmente